

COMUNE DI ANDORA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

COMUNE DI ANDORA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1°

Oggetto del Regolamento

Ad integrazione delle norme di polizia generale stabilite dal T.U. 18 giugno 1931, n.773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n.635, nonché dalle leggi e regolamenti dello Stato in materia di P.S. si osservano nel Comune le particolari norme di cui al presente regolamento. Oltre alle norme in esso contenute, devono osservarsi le disposizioni stabilite per le singole circostanze dall'Autorità comunale e gli ordini anche orali dati dai funzionari comunali e dagli agenti addetti alla pubblica vigilanza nei limiti dei poteri loro consentiti dalle leggi e dai regolamenti.

art. 2

2 - viene modificato come segue:

servizio di polizia urbana é diretto dal Sindaco e viene svolto dagli
ti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
ui all'art.22 del c;p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

procedere alle operazioni di polizia giudiziaria ufficiali ed agenti
polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alle
i 18/6/1955 e 5/12/1969, n°932.

perazioni ^{n. 517} di perquisizione in locali privati devono essere dirette
sivamente da ufficiali di polizia giudiziaria, che si atterranno a
to previsto dagli art.332 e 333 del c.p.p.

infuori dei casi di flagrante reato, gli uffici di polizia giudizia-
ion possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere
ti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziaria a norma
egge.

Le ordinanze debbono contenere - oltre le indicazioni delle persone a cui sono
indirizzate - il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegna-
to per l'adempimento, le disposizioni sia legislative che regolamentari in base alle
quali è fatta l'intimazione e le penali comminate a carico degli inadempienti.

Art. 4°

Provvedimenti contingibili ed urgenti

Un procedimento consimile deve essere adottato, previo opportuno sopralluogo dei tecnici, per quanto concerne le ordinanze contingibili ed urgenti di sicurezza pubblica indicate nell'articolo 153 del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 32 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3839.

Art. 5°

Obblighi dei contravvenuti

La contestazione di ogni contravvenzione, oltre le sanzioni specifiche, importa, come conseguenza, l'obbligo di cessare immediatamente dal fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico o pericolo alle persone, l'agente che ha contestata la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese occorse a carico del contravventore stesso.

Art. 6°

Contravventori non identificati

Quando i contravventori non siano identificati all'atto dell'accertamento delle contravvenzioni perché sprovvisti di documenti idonei, gli agenti debbono accompagnarli al locale comando dei carabinieri.

Art. 7°

Contravvenzione imputabile a più persone

Ove la contravvenzione sia imputabile a più persone, queste ne sono responsabili in solido. Il Sindaco determina la parte di contributo di ciascuno nelle spese sostenute per l'esecuzione del provvedimento.

Resta però salva ed impregiudicata alle parti, nei rapporti tra di loro, la facoltà di far determinare più esattamente, ove occorra e come di diritto, la rispettiva quota di contributo.

Quando l'intimazione da farsi e la contravvenzione riguardino la conservazione e l'uso delle parti comuni di una casa in condominio, l'intimazione in preavviso o la procedura di contravvenzione e definizione di questa, anche agli effetti della misura della somma da pagarsi in via di conciliazione, potranno farsi in confronto dell'amministratore o rappresentante del condominio, salvo il suo diritto di rivalersi contro i singoli proprietari.

Capitolo II
STEMMA CIVICO

Art. 8°
Uso dello stemma civico

E' vietato qualunque uso dello stemma civico da chi non ne abbia avuta l'autorizzazione scritta da parte delle Autorità comunale.

Capitolo III
OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI

Art. 9°
Conservazione e decoro dei fabbricati

I proprietari o usufruttuari dei fabbricati hanno l'obbligo di mantenerli in stato di conservazione tale da evitare i pericoli per i passanti e per gli abitanti degli stessi immobili.

Tale obbligo si riferisce non soltanto a quanto concerne la stabilità della costruzione, ma anche a tutte le sue parti accessorie, infissi, cornicioni, doccioni, pavimentazioni dei cortili e delle parti comuni, marciapiedi, scalinate accessi carrai e pedonali, canalizzazioni e chiusini di pertinenza, ecc. ed ai cosiddetti immobili per destinazione.

Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla innovazione della tinta delle facciate ogni volta ne venga dalla Autorità comunale riconosciuta la necessità.

Uguali obblighi incombono ai titolari delle insegne e delle facciate ornamentali dei negozi.

Art. 10°
Ornamenti esterni dei fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie di uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, producendo pericolo e danno per i terzi, e dovranno essere appositamente autorizzati dall'Autorità comunale quando a suo giudizio costituiscano ingombri che alterino l'aspetto architettonico della facciata.

Art. 11°
Cura degli edifici

E' proibito insudiciare ed in qualsiasi modo deturpare o danneggiare gli edifici pubblici e privati, i monumenti, il suolo, i parapetti, i muri di cinta o simili nonché gli atrii le scale ed i portoni. E' vietato in ogni caso apporre sui muri esterni, sui marciapiedi, sulle vie e piazze pubbliche o ad esse equiparate, qualunque scritto, segno

o figura, salvo eventuali concessioni scritte dell'Autorità Comunale, sentiti, ove ne sia il caso, i proprietari degli stabili. L'Autorità Comunale provvederà alla relativa immediata cancellazione a spese del contravventore ed, ove quest'ultimo rimanga sconosciuto, per quanto concerne i muri esterni, le spese saranno a carico dei rispettivi proprietari.

In particolare i proprietari sono responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici, e delle indicazioni stradali apposte sui loro fabbricati. I proprietari sono tenuti ad eseguire i lavori occorrenti nel termine che sarà loro assegnato dall'Autorità Comunale.

Art. 12°

Depositi nelle proprietà private

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento di qualsiasi oggetto che, a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro cittadino.

Art. 13°

Chiusura ed illuminazione degli accessi a proprietà privata

13 all'inizio dell'articolo s'inserisce il richiamo che segue
conformità all'art.61 del T.U. delle leggi di P.S....."

scale e i recinti eventualmente aperti degli stabili plurifamiliari.

Art. 14°

Concimazione nell'interno degli abitati

Non potrà farsi la concimazione con bottino degli orti e dei giardini nell'interno degli abitati.

Capitolo IV

NETTEZZA, DECORO, CONSERVAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO E

LUOGHI PUBBLICI

Art. 15°

Suolo e luoghi pubblici

Ogni qualvolta nel presente regolamento e nelle norme in genere che disciplinano la pulizia urbana sono usate le espressioni "luogo pubblico" o "suolo pubblico", si vogliono con esse designare non soltanto i luoghi ed il suolo di dominio pubblico, ma anche i luoghi ed il suolo di proprietà privata soggetti a servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici e relativi spazi interpilastrali, nonché tutte le aree di proprietà privata comunque non cintate accessibili dal pubblico.

Art. 16°

Concessione di suolo pubblico

Salvo quanto è disposto dal regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di suolo e di aree pubbliche o di uso pubblico, ogni occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico deve essere concessa ed autorizzata per iscritto dall'Amministrazione comunale. Le concessioni sono fatte, dietro richiesta degli interessati, dal Sindaco o dalla Giunta Municipale secondo le relative competenze, sempre quando le credano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità, del decoro cittadino, dei pubblici servizi e del patrimonio stradale. Alla medesima disciplina sono soggette le occupazioni precarie e momentanee degli spazi soprastanti al suolo pubblico.

Nei centri commerciali abitati, circoscritti con ordinanze del Sindaco, e senza pregiudizio delle vigenti norme stradali, per diverse prescrizioni più limitative, per gli autoveicoli si considereranno occupazioni abusive di suolo pubblico soste palesemente continuative che si protraggono per oltre 8 ore diurne, nonché qualsiasi sosta di roulotte e di autocarri, fuori degli spazi appositamente consentiti, fatta eccezione per il carico o scarico nelle ore permesse.

Art. 17°

Immondizie, pattumiere e recipienti con rifiuti

E' proibito gettare immondizie dalla finestra, dai terrazzi, dalle parti dei fabbricati e comunque farne deposito nei cortili delle abitazioni, all'ingresso delle medesime, nella pubblica via ed in ogni modo fuori dei luoghi appositamente assegnati.

Nell'abitato l'asportazione delle immondizie e delle macerie putrescibili deve essere eseguita a norma delle vigenti disposizioni.

E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, aperti od esposti, pattumiere e recipienti, contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie, che non siano ben chiusi in modo da impedire il contatto degli animali od insetti e, comunque esalazioni, e dovranno utilizzarsi i tipi prescritti dall'Amministrazione Comunale nelle zone sottoposte al servizio di raccolta dei solidi urbani.

In tutti i casi detti recipienti non dovranno essere visibili al pubblico dalle ore 10 alle ore 21 salvo le necessità richieste dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dovranno essere tenuti periodicamente lavati e disinfettati. Così pure dovranno essere mantenuti puliti e disinfettati i locali di raccolta delle spazzature, come le tramogge e i vani ove sono collocati i recipienti e contenitori, nonché le canne di scarico delle spazzature.

Art. 18°

Trasporto dei panni sporchi

Ferme restando le disposizioni riguardanti l'igiene e la sanità pubblica, la biancheria ed i panni sporchi non potranno essere trasportati per le pubbliche vie se non diligentemente involti.

Art. 19°

Pulizia e decoro del suolo pubblico

E' fatto obbligo ai frontisti o, se del caso, ai concessionari di suolo pubblico, di mantenere in modo decoroso, pulito e sgombro da qualsiasi materiale che ne deturpi l'ordine e la decenza, i luoghi di pubblico passaggio pedonale antistanti la proprietà o la concessione nonché in luoghi di proprietà in vista al pubblico.

Art. 20°

Discariche

La discarica di detriti, pietre e simili non potrà farsi che con le modalità e nelle località espressamente indicate dall'Autorità Comunale, con le cautele che verranno da questa stabilite, e per le strade indicate nel relativo permesso comunale, il quale potrà stabilire adeguati depositi cauzionali per eventuali danni alla viabilità e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite per la discarica.

Della osservanza della presente disposizione sono solidalmente responsabili l'imprendario e il proprietario per conto dei quali viene effettuata la discarica.

Art. 21°

Pubblici condotti, fossi e canali

E' vietato versare acqua e materie immonde nelle bocchette dei pubblici condotti e nei fossi e canali comunali; eventuali eccezioni dovute a caso fortuito o forza maggiore potranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 22°

Rispetto dei luoghi pubblici

E' vietato deteriorare, danneggiare o manomettere in qualsiasi modo i luoghi pubblici o aperti al pubblico, guastare o comunque imbrattare i giardini, monumenti, i muri esterni del fabbricato, i marciapiedi, i lastrici delle vie e piazze e porticati, le banchine pubbliche, ecc., coprire, spostare, rompere od insudiciare le tabelle portanti le denominazioni delle strade, i numeri delle case, l'indicazione delle fermate od altri consimili avvisi; arrampicarsi sui monumenti, sulle colonne di sostegno dei fanali pubblici e delle condutture elettriche in genere, come pure di salire sulle inferriate e cancellate dei giardini pubblici e privati, nonché di quelle applicate alle finestre dei piani terreni, gettare pietre, od altro oggetto qualunque che possa guastare od imbrattare gli edifici o quanto trovasi esposto alla pubblica via; sedersi e sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sotto i portici e sulle soglie degli ingressi; collocare involti od oggetti di qualunque genere sulle soglie e sui gradini; ingombrare il suolo in vicinanza delle fontanelle pubbliche, presso le quali è pure vietato compiere qualunque operazione di lavaggio.

Art. 23°

Pulizia del suolo pubblico a carico dei concessionari

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie o simili che occupano suolo pub-

blico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, ed in genere a qualsiasi concessionario, anche temporaneo, di suolo pubblico o di pubblico demanio, ivi inclusi i concessionari di stabilimenti balneari, di gettare anche momentaneamente, lasciar cadere o dar causa che cada sul suolo alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare. In ogni caso la relativa pulizia è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Art. 24°

Innaffiamento di vasi ornamentali, sbattimento di tappeti e simili

Nell'innaffiare vasi ornamentali posti su finestre o balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri.

E' vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi o dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili. Per le abitazioni che non hanno prospetto in cortile od in anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate dalle ore 8 alle ore 9 antimeridiane.

Nei cortili ed anditi interni lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato dalle ore 8 alle ore 10.

In ogni caso per le abitazioni che hanno balconi e finestre prospicienti diverse strade o piazze pubbliche, le suddette operazioni dovranno essere effettuate sulla strada o piazza di minore importanza.

E' pure vietato sbattere tappeti, panni e simili in luoghi aperti al pubblico, all'infuori di quelli che verranno designati dal comando dei vigili urbani.

E' vietato sbattere e spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le scale di abitazione.

Le operazioni comunque che sono dal presente articolo consentite dovranno effettuarsi in modo da non recare disturbo al vicinato od al pubblico.

Art. 25°

Pulizia delle vetrine

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante ai negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione fino alle ore 10.

Art. 26°

Portici, marciapiedi, cortili e scale

I portici, i marciapiedi, i cortili, le scale, le loro coperture ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in perfetto stato di conservazione di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti luoghi devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Gli obblighi di cui sopra incombono altresì, in via solidale con i proprietari, per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno, ai quali è vietato inoltre di portare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e dei corsi i rifiuti provenienti dalla loro bottega.

Art. 27°

Segnali per occupazione di suolo pubblico

Appositi segnali dovranno essere collocati per indicare il pericolo derivante da occupazione anche legittima di suolo pubblico specialmente nel caso di lavori in corso o quando vi siano impalcati per opere murarie, interruzioni stradali e comunque uno stato anormale del suolo pubblico.

Art. 28°

Lavatura della biancheria e panni da asciugare

Lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati se non nei lavatoi pubblici.

Il Sindaco può permettere deroghe scritte, determinandone le ore e quelle altre cautele che saranno ritenute opportune.

E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi e poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi siano visibili dal suolo pubblico. L'Autorità Comunale potrà, con provvedimento scritto, consentire eccezioni per determinate località di volta in volta indicate, sempre che gli oggetti esposti:

- a) non sporgano più di 50 centimetri dal muro esterno della casa sopra il suolo pubblico;
- b) non abbiano dal suolo stradale una altezza inferiore a m. 3 misurata dal lembo inferiore degli oggetti;
- c) non producano il benché minimo stillicidio;
- d) lascino libera circolazione dell'aria, non tolgano la luce e non arrechino incomodo o molestia, in qualunque modo, agli abitanti dei piani inferiori della stessa casa o dalle case vicine.

Per le abitazioni che non hanno prospetti in cortile o in anditi interni, le operazioni di cui sopra sono consentite, dalle ore 21 alle ore 10 antimeridiane.

E' vietato sciorinare e stendere la biancheria, panni o simili lungo le ringhiere o parapetti pubblici, come pure attaccare funi agli alberi delle passeggiate per sciorinarvi o stendervi biancheria od altro. Nelle località in cui è consentito lo sciorinamento della biancheria, questo deve effettuarsi da quelle finestre che prospettano verso le vie meno importanti. In ogni caso le operazioni suddette dovranno effettuarsi in modo da non arrecare disturbo al vicinato od al pubblico.

Art. 29°

Viali - Piazze - Giardini

Nei viali, piazze e giardini, ed in genere nei luoghi anche temporaneamente destinati ad uso o transito pubblico o comunque non recintati è in particolare vietato:

- a) collocare sedie, tavolini, baracche, tende od altre cose fisse o mobili, senza speciale permesso dell'Amministrazione Comunale, o del privato proprietario;
- b) passare nei siti erbosi, sedersi o coricarsi nel suolo, sia o non erboso, sdraiarsi o dormire sulle panche, consumare o preparare pasti di qualsiasi genere;
- c) effettuare giochi che siano pericolosi o che comunque rechino fastidi ai cittadini ed alle abitazioni, ed in particolare giocare alla palla, alla fionda e alle bocce;
- d) alterare, anche temporaneamente, la natura dei luoghi e della vegetazione.

E' comunque sempre vietato compiere qualsiasi atto che possa arrecare danno alle cose e alla vegetazione del luogo.

Art. 30°

Carico e scarico di merce

Chiunque esegua operazioni di carico e scarico deve curare che non resti ingombro e lordato il suolo pubblico e deve altresì provvedere, in ogni caso, alla immediata rimozione dell'ingombro ed a rimettere il suolo pubblico in istato di nettezza.

In particolare nelle vie e piazze lastricate, bitumate ed incatramate, lo scarico di carbone, terra, calce ed altro materiale sfuso che possa macchiare e comunque sporcare il suolo pubblico può effettuarsi soltanto mediante l'uso di quei mezzi (sacchio recipienti idonei) e di quegli accorgimenti particolari atti ad evitare che ne possa venire macchiato il suolo o che possa sollevarsi polvere.

In ogni caso deve essere immediatamente provveduto in modo che non rimanga traccia del materiale scaricato.

Art. 31°

Trasporto di materiale scoperto alla rinfusa

Il trasporto di materiale scoperto alla rinfusa deve eseguirsi in modo da impedire la diffusione di polvere o caduta di materiale e può essere solo effettuato lungo le strade e nelle ore determinate dall'Autorità Comunale.

Art. 32°

Demolizioni

Nella demolizione delle fabbriche o di parte di esse chi ne ha ordinato o ne dirige l'esecuzione dovrà di tratto in tratto far bagnare la parte che si demolisce per impedire il sollevamento di polvere.

Natura Art. 33°

Divieto di affissioni e scritte in luoghi pubblici

viene modificato come segue:
Affissioni, salvo quanto espressamente disposto dalle leggi vigenti, sono fatti fuori dei luoghi a ciò destinati dall'Autorità Comunale.
È vietato di effettuare l'affissione di manifesti, striscioni ed in genere di qualunque natura se non per il tramite dell'apposito "comitato municipale".

Segnali per lavori di decorazione

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciature, imbiancature, tinteggiature di facciate, infissi, ecc. di apporre opportuni segnali per evitare danni ai passanti.

Art. 35°

Getto di opuscoli

E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici e comunque aperti al pubblico il

getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti che possono comunque alterare la nettezza del suolo o dare disturbo al pubblico. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 36°

Lavatura e riparazione di veicoli

E' proibita in luoghi pubblici od aperti al pubblico la lavatura di automezzi o veicoli in genere.

Il Sindaco potrà in casi eccezionali rilasciare permesso scritto per le località meno frequentate, specificando le relative modalità.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito. Eventuali deroghe di carattere eccezionale dovranno essere autorizzate per iscritto dall'Autorità Comunale.

Art. 37°

Lavori sul suolo pubblico

I lavori sul suolo pubblico, a carico dei privati, saranno fatti eseguire dall'Amministrazione Comunale, che si rivarrà sui proprietari per le spese sostenute.

Art. 38°

Lavori artigianali su suolo pubblico

E' proibito agli artigiani di esercitare il loro mestiere fuori dai loro negozi, occupando il suolo pubblico o di uso pubblico, salvo i casi di assoluta necessità temporanea, espressamente riconosciuta dall'Autorità Comunale.

Art. 39°

Naturali occorrenze

E' vietato soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati. Tutti i pubblici esercizi devono avere in prossimità o nel cortile o recinto interno della casa, un orinatoio e, sempre che sia possibile, una latrina, costruita come sarà determinato caso per caso.

E' vietato imbrattare in qualsiasi modo ed arrecare danno alle latrine e agli orinatoi pubblici nonché agli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi pubblici senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

Art. 40°

Decenza personale

E' vietato mostrarsi in pubblico con attrezzi e con abiti tali da offendere la morale o il decoro od esporsi non decentemente vestiti alle finestre, balconi o all'ingresso delle abitazioni o dei negozi.

In particolare i macellai, salumieri e beccai non possono circolare con vestiti intrisi di sangue.

Art. 41°

Bagni in luoghi pubblici

E' consentito in genere di prendere bagni di mare e in luoghi e corsi d'acqua pubblici, purché si indossi un costume che non offenda la morale e si proceda a spogliarsi e rivestirsi in luogo privato.

Per ragioni di sicurezza pubblica il Sindaco, sentito l'ufficio tecnico comunale e l'ufficiale sanitario, potrà vietare con apposita ordinanza di bagnarsi in determinati luoghi.

Art. 42°

Esercizio di bagni pubblici

Per l'esercizio di bagni pubblici dovrà ottenersi l'apposita licenza ed osservarsi le relative norme legislative e regolamentari.

In particolare gli stabilimenti balneari anche nelle aree demaniali, dovranno essere tenuti in perfetto stato di decoro e pulizia, per tutto il periodo della concessione governativa. I concessionari dovranno mantenere pulita anche l'area demaniale antistante aperta al pubblico.

Art. 43°

Vetrine dei negozi

Nelle vetrine dei negozi si deve evitare di esporre quadri, immagini od altri oggetti che suscitino ripugnanza, paura od offendano il decoro, il senso morale o il sentimento religioso.

Art. 44°

Uccisione di animali da macello

L'uccisione degli animali bovini, ovini, caprini, equini e suini non può essere fatta fuori dei locali a ciò destinati a norma dei regolamenti di polizia veterinaria.

L'uccisione degli animali da cortile deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico, evitando comunque ogni inutile sofferenza ed ogni atto che possa dar luogo a sentimenti di ripugnanza.

Art. 45°

Bestie macellate

Salvo quanto è prescritto dalle leggi sanitarie e dal regolamento di igiene, è vietato esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora od altre parti di animali ed in genere oggetti che possono offendere il pubblico decoro o imbrattare i passanti ed il suolo.

Art. 46°

Vasche, fontane, pozzi

E' proibito gettare o dare causa che cadano o comunque lasciar cadere nelle fontane, vasche, cisterne, o pozzi, siano pubblici o privati, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

E' fatta eccezione per i giocattoli nelle apposite vasche per i giochi dei bambini.

E' vietato arrecare danno alle vasche, ai pozzi, ai lavatoi, alle fontanelle pubbliche e disperdere, o dar causa che si disperda l'acqua delle fontanelle. Niuno può estrarre od usare dell'acqua delle fontanelle pubbliche tranne che per gli usi domestici ed è vietato porre sotto i rubinetti botti od altri recipienti di grossa portata. E' vietato altresì attingere acqua per usi domestici o privati dalle vasche pubbliche.

Art. 47°

Odori molesti

I proprietari e conduttori di esercizi, industrie, depositi, magazzini ed in genere di qualsiasi immobile, sono tenuti a prendere tutte le disposizioni opportune per evitare le diffusioni di odori molesti agli abitanti vicini ed a chi passa lungo le vie attigue anche se detti odori non siano di pregiudizio alla salute. Ove, malgrado diffida permanga detta molestia, l'Autorità comunale, senza pregiudizio delle misure contravvenzionali relative, potrà ordinare l'adozione delle misure atte a farne cessare la causa o, se insufficiente, potrà ordinare la chiusura del locale.

Capitolo V

TRANQUILLITA' E PUBBLICA QUIETE

Art. 48°

Chiusura di porte e saracinesche

In ogni ora del giorno e particolarmente dalle ore 22 alle ore 8 la chiusura e l'apertura di porte, saracinesche e simili dovrà effettuarsi con la massima cautela ed in modo tale da evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica.

Art. 49°

Suonatori ambulanti e simili

Gli esercenti i mestieri di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili, muniti di autorizzazione di pubblica sicurezza, debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dai vigili urbani per il rispetto della tranquillità e pubblica quiete.

Art. 50°

Uso di megafoni ed altoparlanti

Salvo quanto disposto dalla Autorità di pubblica sicurezza nella relativa licenza, è vietato nell'interno dei festival, baracconi, giostre, ecc., l'uso di organi, sirene,

microfoni, campane, e qualsiasi altro strumento che rechi in qualsiasi ora disturbo alla quiete del vicinato.

Art. 51°

Carico e scarico di merci che causano rumore

Dalle ore 22 alle ore 8 e dalle 13 alle 15 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 52°

Segnalazioni acustiche e silenziatori

Nei pressi dell'abitato sono vietate le segnalazioni acustiche salvo i casi di pericolo immediato e quando vengono trasportati feriti o ammalati.

Gli autoveicoli (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza.

E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione nell'abitato.

Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 53°

Imprese, arti, mestieri, industrie

Chi esercita un'arte, mestiere o industria, e le imprese di costruzione e stradali, devono usare ogni cautela per evitare molestie agli abitanti vicini. Salvo speciale concessione scritta è vietato eseguire tra le ore 21 e le ore 8 e dal 1° giugno al 30 settembre anche dalle ore 13 alle ore 15, operazioni che siano comunque causa di rumore o di disturbo ai vicini.

L'Autorità comunale può ordinare maggiori limitazioni se i rumori od il disturbo possono riuscire di grave molestia in altre ore.

I servizi tecnici municipali, sul reclamo degli interessati o d'ufficio, accerteranno la natura dei rumori e promuoveranno gli ordini della Autorità comunale perché gli esercenti dell'industria e mestieri rumorosi o gli impresari provvedano a ridurre i rumori stessi.

Nelle zone residenziali, nei casi della riconosciuta assoluta impossibilità della permanente coesistenza di esercizi artigianali o di industrie rumorose con il rispetto dovuto alla quiete e al decoro delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può ordinarne il trasloco.

Art. 54°

Impianto di macchinari

L'impianto di esercizi con macchine rumorose in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle loro immediate vicinanze o comunque fortemente adibiti dai medesimi

è di massima vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Art. 55°

Funzionamento dei motori

E' vietato far funzionare, negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, motori di qualsiasi specie, ad eccezione di quelli per uso domestico come lucida trici, aspirapolvere, ventilatori e simili.

L'Autorità comunale ha, nei casi di cui sopra, le stesse facoltà di cui all'art. 53°.

Art. 56°

Rumori nelle private abitazioni

Nelle private abitazioni, nonché negli immobili adibiti ad uso collettivo, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possono recare grave disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. L'Autorità comunale, su denuncia degli interessati e previa diffida, accerta le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Art. 57°

Art. 57 - al termine viene aggiunto: "Le trasgressioni sono punite a norma dell'art. 659 del c.p."

VICINE O CIRCOSTANZE

E' facoltà del Sindaco concedere permessi speciali oltre le ore sopraindicate in particolari occasioni.

Art. 58°

Schiamazzi, clamori, abusi di strumenti sonori

In genere sono vietati tutti gli schiamazzi e clamori, le grida, gli abusi di sirene, trombe, campane o megafoni, e gli altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali, collegi, caserme e loro pertinenze, ecc., l'uso delle sirene, trombe, campane e megafoni è eccezionalmente consentito dalle ore 8 alle 21, con eccezione dalle ore 13 alle 15, solamente quando sia validamente dimostrata l'assoluta impossibilità di usare altri mezzi di avviso collettivo.

In ogni caso l'Autorità comunale, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso di detti strumenti o che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade o che, per la loro insistenza o tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei cittadini.

Al termine viene aggiunto: "Le trasgressioni sono punite a norma dell'art. 659 del c.p."

Grida ai rivenditori

Sono vietate, come contrarie alla pubblica quiete, le grida dei rivenditori di giornali, di stampati, di merci, di fiori, di giocattoli o di qualunque oggetto anche nell'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati. In particolare i

rivenditori ambulanti di giornali non possono annunciare per la città fatti e notizie di qualunque specie nonché nomi propri quantunque effettivamente enunciati negli articoli degli stessi giornali. Sarà soltanto permessa la pura enunciazione in modo conveniente del titolo del giornale di vendita.

Art. 60°

Ingiusto disturbo o fastidio

Sono vietati in genere tutti quegli atti e fatti che arrecano in qualsiasi modo ingiusto disturbo o fastidio a terzi.

Art. 61°

Uso delle campane delle chiese

L'uso delle campane delle chiese è limitato allo stretto necessario e comunque, salvo eccezioni per funzioni particolari, ad un massimo di trenta secondi per ogni funzione religiosa. E' di regola interdetto dalle ore 22 alle ore 7 e dalle 13 alle 15.

Art. 62°

Radioline portatili

I possessori di radioline portatili in luoghi o esercizi pubblici devono tenerle spente od almeno regolarle in modo da non recare disturbo.

Capitolo VI

SICUREZZA E SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 63°

Custodia dei bambini

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico non possono essere lasciati incustoditi da chi ne ha la patria potestà, tutela, direzione o vigilanza, i fanciulli di età inferiore ad anni sei.

Art. 64°

Roulottes e ambulanti

E' fatto divieto alle roulottes e agli ambulanti di accampare sul suolo pubblico o su quello privato in vista od aperto al pubblico, salva la preventiva autorizzazione scritta dell'Autorità comunale.

Art. 65°

Recinzioni con filo spinato

E' vietato cintare con filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con le strade e piazze pubbliche o comunque aperte al pubblico.

Art. 66°

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne, le vasche, le fontane devono avere le bocche munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi, o che siano propagatori di odori o di insetti.

Art. 67°

Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne proteggano gli estremi. Il trasporto dei ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

Art. 68°

Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto

E' vietato innalzare o calare dalle finestre e dai terrazzi, etc. prospicienti il suolo pubblico, o aperte al pubblico, cassaforti, mobili o altro senza previa autorizzazione scritta dell'autorità comunale.

Art. 69°

Protezione da scheggie

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le scheggie offendano i passanti. Le stesse cautele debbono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso il pubblico passaggio.

Art. 70°

Incudini di fabbri

Le incudini dei fabbri devono essere collocate nell'interno delle officine alla distanza non minore di un metro dalla porta di ingresso.

Art. 71°

Mine

Salvo quanto sia disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di cui al R.D. 6 maggio 1940 n. 635 è proibito praticare mine in vicinanza dell'abitato senza averne preventivamente fatta dichiarazione al Sindaco ed ottenuta la prescritta licenza.

Art. 72°

Strumenti da taglio. Precauzioni

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio che non siano opportunamente smontati o protetti in modo da impedire il pericolo di danni ai passanti.

Art.73°

Esposizioni di merci sul suolo pubblico. Oggetti pericolosi

Nessuna specie di merce può essere esposta all'esterno delle botteghe, se non in apposite vetrine, salvo permessi speciali di occupazione del suolo pubblico da rilasciarsi solo quando l'esposizione delle merci non danneggi il decoro e il pubblico transito.

E' tuttavia in ogni caso vietato esporre fuori delle vetrine falci, ferri taglienti ed in genere tutti quegli oggetti di qualsivoglia forma e materia che possano recare danno o molestia ai passanti.

Capitolo VII°

GLI ANIMALI NEI CENTRI URBANI

Art.74°

Animali da cortile

E' vietato lasciar vagare entro l'abitato conigli, galline, tacchini, oche, anitre ed altri animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o visibili da luoghi di pubblico accesso, nei terrazzi, poggioli o cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione.

In ogni caso è in genere proibito tenerli in quei luoghi dai quali si dia, per esalazioni od altri inconvenienti, in qualsiasi modo fastidio a terzi.

Art.75°

Circolazione dei cani

I cani di qualunque razza o taglia non potranno introdursi in luoghi pubblici senza la vicinanza del proprietario, e senza essere muniti di museruola a panierino qualora non tenuti a guinzaglio e di un collare portante inciso il nome, cognome e domicilio del possessore ed il numero d'ordine corrispondente a quello di denuncia o comunque la speciale piastrina consegnata dal Comune agli interessati dietro il pagamento della relativa tassa. I cani di alta taglia, i bulldogs, i danesi e altri di razza mastina devono sempre essere tenuti al guinzaglio. Dovranno altresì essere tenuti al guinzaglio quei cani che abbiano l'abitudine di incutere spavento o dare molestia alle persone. Nei giardini pubblici devono essere tenuti a guinzaglio i cani di qualsiasi razza o taglia.

I cani vaganti senza la vigilanza del proprietario o di chi per esso, saranno accappati e tenuti nel canile comunale in sequestro per sei giorni; trascorsi i quali, senza che siano reclamati dal proprietario, potranno essere soppressi.

Sono a carico del proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento, oltre al pagamento della multa.

E' esclusa la possibilità di restituzione quando l'animale sia ritenuto sospetto di idrofobia da parte del veterinario comunale.

Art. 76°

Accalappiacani

E' proibito impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni con favorire la fuga dei cani che stessero per essere accalappiati.

Art. 77°

Cani da guardia

I cani da guardia di case, giardini, orti e poderi dovranno essere custoditi in modo che non possano aggredire o mordere i passanti.

E' obbligatoria l'apposizione in luogo visibile di cartelli indicatori, relativi alla presenza di cani.

Art. 78°

Disturbi da parte di animali

Negli abitati, è vietato tenere cani od altri animali che disturbino i vicini con latrati od altri rumori, ed in genere di tenere animali, anche domestici, che rechino disturbo o danno ai vicini.

Nei fabbricati condominiali è vietato far vagare incustoditi cani o gatti nei locali di uso comune, come scale, cortili, terrazze, ecc. Dovrà inoltre evitarsi che in detti locali gli animali provvedano a soddisfare le naturali occorrenze.

E' fatto obbligo a chi di ragione di evitare che i proprii animali soddisfino bisogni corporali sui marciapiedi, e sotto i portici.

Art. 79°

Uccelli

La pulizia delle gabbie degli uccelli e del loro abbeveramento devono farsi in modo che i rifiuti, il mangime e l'acqua non si riversino sui balconi o davanzali sottoposti o sul suolo pubblico.

Art. 80°

Circolazione di quadrupedi

Nel condurre in luoghi pubblici buoi, cavalli, muli, asini, ecc. isolati o in gruppo si dovrà provvedere ad assicurare che essi non possano recare danni ai passanti.

Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 81°

Mascalcia e tosatura di animali

E' proibito praticare in pubblico le operazioni di mascalcia e tosature di animali.

Capitolo VIII

CAUTELE PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER GLI INCENDI

Art. 82°
E' proibito gettare nelle strade e luoghi di passaggio pubblico ed aperti al pubblico nelle zone...
Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, o che possono

Art. 82 - Con riferimento al regolamento di esecuzione della legge 13/7/1966 n°615, si sostituisce: "approvato con D.P. 24/10/1967, n° 1288" come segue: "approvato con D.P. 22/12/1970, n° 139".

nuire eventuali molestie di vicini. L'Autorità comunale potrà ordinare le misure da adottarsi, sentiti i competenti uffici tecnici.

Art. 83°

Deposito e detenzione di materiali che presentano pericoli di scoppio o incendio

Art. 83 - I primi due comma vengono sostituiti dai tre comma che seguono:

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18/1/1931, N°773 e del relativo regolamento 6/5/1940, n°635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31/7/1934 (G.U. 28/9/1934, n°228) e 2.5.1937 (G.U. 24.6.1937 n°145) è vietato tenere nell'ambito materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità comunale. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.5.1959 n°620.

Si richiama inoltre l'osservanza del disposto delle leggi 27.12.1941 n°1570, 13.5.1961 n°469, 26.7.1965 n°966 e del decreto interministeriale 27.9.1965 n°1973 concernenti: "norme per la organizzazione dei servizi antincendi" nonché dei D.P.R. 27.4.1955 n°547 e 26.5.1959 n°689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro."

Art. 84°

Sostanze infiammabili per uso domestico...
Art. 84 bis - Fra gli articoli 84 e 85 viene inserito l'art. 84 bis di nuova istituzione, del seguente tenore:

Chiunque, a qualsiasi titolo, detiene, manipola o trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi, deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate od emanande dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'Art. 26 lettera a) della legge 27.11.1941, n°1370".

gimenti tecnici. Sono tollerati gli impianti già esistenti, qualora non modificabili senza una loro sostanziale ristrutturazione, con esplicita autorizzazione dell'Autorità comunale da richiedersi dall'interessato.

Art. 85°

Fuochi, falò, solfanelli

In conformità alle leggi speciali nonché all'art. 57 del T.U. della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 ed al relativo regolamento, sono vietati i fuochi ed i falò per le vie e piazze specialmente in prossimità di luoghi pubblici e privati nei quali siano depositate legna od altre materie accendibili od esplosive.

E' proibito gettare nelle strade e luoghi di passaggio pubblico od aperti al pubblico, nelle zone boschive e vicinanze, oggetti in corso di accensione, o che possano provocare incendi.

Art. 86°

Legna e materie simili accatastate nei cortili

Non si possono accatastare allo scoperto nei cortili, legna o altro materiale di facile accensione, salvo le cautele da prescriversi secondo i casi.

Art. 87°

Prescrizioni per depositi di combustibili

I locali destinati a contenere carbone, legna, fascine, paglia, fieno, fogliame secco, canapa, zolfo, catrame ed altre materie facilmente accendibili debbono essere separati da quelli in cui siano stabilite manifatture od officine con uso di fuoco. In detti locali non si può accendere né portare fuoco, né usare altri lumi che non siano lanterne chiuse.

Art. 88°

Autorimesse pubbliche

Non possono istituirsi e condursi autorimesse pubbliche senza autorizzazione scritta dell'Autorità comunale la quale potrà subordinare la concessione stessa oltre che a preventivo nulla osta da parte dei vigili del fuoco e tutte quelle altre misure precauzionali che riterrà del caso.

Art. 89°

Fieno e paglia

I locali destinati a deposito di mercanzia facilmente combustibile debbono essere di solida costruzione. Il fieno e la paglia non vi potranno essere riposti umidi ed allo stato verde o tale che possano accendersi per spontanea combustione. Per essere autorizzati a nuovi impianti di tali depositi, salvo nella zona agricola, occorre ottenere permesso scritto dell'Autorità comunale, la quale lo rilascerà prescrivendo quelle cautele che, a seconda dei casi, crederà convenienti.

Art. 90°

Locali in cui si fa uso di fuoco

Ogni locale in cui si faccia abitualmente uso del fuoco deve essere provveduto di focolai per gli usi domestici e di canne da fumo con la bocca di emissione sopra il tetto.

Art. 91°

Botteghe e locali aperti al pubblico

Operantemente alle disposizioni di cui all'articolo precedente, nelle botteghe o locali aperti al pubblico in cui si fa uso di fuoco, compresi quelli di friggitoria, rosticceria od altro modo di cottura di sostanze alimentari, il focolare a ciò destinato deve essere provvisto di cappa che sovrasti tutti i fornelli e di regolare condotta di fumo.

Art. 92°

Pulizia dei camini, fucine, ecc.

Ogni anno, e comunque ogni qualvolta se ne constati il bisogno, i proprietari devono far spazzare il camino, le canne fumarie e simili di abitazioni, fucine, forni e cucine di loro proprietà.

Art. 93°

Impianto di riscaldamento

Salvo il disposto della legge 13 luglio 1966 n. 615 e D.P. 24 ottobre 1967 n. 1288 per quanto applicabile nel territorio del Comune di Andora, si prescrivono per gli impianti di riscaldamento le norme previste dal citato D.P. 24 ottobre 1967 n. 1288.

Art. 94°

Prescrizioni comuni per la prevenzione degli incendi

In aggiunta a quanto disposto dal presente regolamento dovranno essere osservate le norme e le cautele prescritte dal comando dei vigili del fuoco a termini della legge 27 dicembre 1941 n. 1570 e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 95°

Certificato di prevenzione incendi

Non saranno autorizzati il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione delle licenze di commercio se con previa presentazione ove occorra di un certificato prevenzione incendi di data recente dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire, il rilascio, la cessione, l'ampliamento, la modificazione della licenza saranno subordinati alla preventiva visita di controllo che accerti l'avvenuta esecuzione dei lavori stessi. La visita di prevenzione incendi ai fini di cui sopra è comunque obbligatoria in ogni caso di coltura della licenza, trasferimento dell'esercizio o nel caso in cui nei locali di vendita, nei depositi e simili vengano apportate notevoli modifiche. Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal comando dei vigili del fuoco della provincia di Savona deve essere esposto insieme con la licenza di esercizio e deve essere presentato ad ogni richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, dei vigili urbani e dei vigili del fuoco.

Art. 96°

Incendi

In caso di incendio tutte le persone che se ne avvedono sono obbligate ad avvisare immediatamente l'Autorità comunale, il locale comando dei Carabinieri e la locale stazione della Guardia Forestale.

Gli abitanti idonei, che si troveranno sul luogo dell'incendio (oltre a quelli chiamati per legge), sono obbligati a prestare l'opera loro per l'estinzione dell'incendio, sotto la direzione dell'Autorità locale, o dovranno pure ritirarsi, dietro ordine dell'Autorità medesima, coloro la cui opera verrà dall'Autorità stessa giudicata inopportuna o superflua.

Capitolo IX

MESTIERI e SERVIZI

Art. 97°

Custodia di automezzi

Per esercitare la custodia abituale di automezzi in pubblici parcheggi occorre una speciale autorizzazione del Sindaco da rilasciarsi a chi sia munito del certificato di iscrizione nel registro previsto dall'art. 121 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n.773.

I custodi dovranno indossare un berretto conforme al modello depositato in Municipio e vestire decorosamente.

Art. 98°

Parcheggi custoditi

Nell'autorizzazione comunale per la custodia degli automezzi saranno indicati i luoghi e lo spazio dove la custodia può essere esercitata da ciascun concessionario e l'orario relativo ai luoghi stessi.

Art. 99°

Tariffe per la custodia

Le tariffe per la custodia di automezzi verrà stabilita dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento.

Art. 100°

Responsabilità dei custodi

L'autorizzazione comunale non esime il custode dalle responsabilità verso coloro che affidano le macchine alla sua custodia.

Nessuna responsabilità potrà incontrare il Comune od essergli accollata in relazione a quanto sopra.

Art. 101°

Spazzacamini, facchini, commissionari e lustrascarpe

Coloro che intendono esercitare il mestiere di spazzacamino, facchino, commissionario, lustrascarpe, oltre alle iscrizioni previste dalla vigente legislazione, debbono ottenere e far rinnovare annualmente il permesso del Sindaco.

Dovranno indossare un berretto uniforme con l'indicazione del loro mestiere ed attenersi alle tariffe stabilite dal Comune.

Art. 102°

Vuotacessi

Coloro che intendono esercitare il mestiere di vuotacessi od effettuare in qualsiasi modo la vuotatura dei pozzi, devono chiederne l'autorizzazione al Sindaco, indicando il sistema che intendono praticare e che dovrà assolutamente essere inodoro. Il rilascio e la rinnovazione del permesso sono subordinati, oltre che alla osservanza delle norme contenute nel presente regolamento, al pagamento di un canone annuo, in corrispettivo alla facoltà di valersi per lo scarico dei liquami delle bocchette municipali di immissione nei canali neri della fognatura.

Art. 103°

Caratteristiche ed esame dei mezzi e procedimenti per la vuotatura dei pozzi neri

Le trombe aspiranti e gli altri mezzi meccanici o procedimenti inodori devono, prima di essere messi in esercizio, essere sottoposti a visita di periti delegati dall'Autorità comunale.

Il permesso di adoperarli non è rilasciato se non dopo esperimenti che ne garantiscono il servizio senza inconvenienti.

Tutti i carri adoperati dai vuotacessi devono essere muniti di convenienti tubi di gomma con vite terminale che si adatti perfettamente alla madre vite esistente nelle bocchette della fognatura nera municipale in modo che lo scarico si effettui il più rapidamente possibile senza dar luogo ad alcun fetore e senza spargimento delle materie.

Capitolo X°

VENDITORI AMBULANTI

Art. 104°

Esercizio di vendita ambulante al minuto

Per esercitare la vendita ambulante, anche a domicilio, di qualsiasi merce, occorre che l'interessato, oltre alla licenza ed autorizzazioni richieste dalla legge, si provveda di regolare permesso municipale.

Art. 105°

Carretti a mano per la vendita ambulante

La circolazione con veicoli a mano per spaccio di qualsiasi genere di merce è di

massima vietata. Ad esclusivo giudizio della Civica Amministrazione potrà farsi temporanea eccezione a tale divieto mediante la concessione di speciali permessi scritti, con particolari condizioni stabilite sia per quanto concerne la durata sia per l'itinerario.

In ogni caso i veicoli a mano per la vendita ambulante devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Devono portare l'indicazione del casato e il recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i centimetri settantacinque di altezza dal piano del carretto stesso.

Art. 106°

Divieto di vendita ambulante di crostacei, molluschi, acqua

E' in ogni caso rigorosamente vietata la vendita ambulante di crostacei e molluschi. E' altresì vietato il mestiere di acquaio ambulante.

Art. 107°

Distanze da osservare dai venditori ambulanti

La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata deve sempre avvenire:

I - ad una conveniente distanza dagli edifici pubblici e da quelli adibiti a usi collettivi;

II - ad una distanza di almeno trenta metri dai mercati o dalle botteghe ove è effettuata la vendita di merci o derrate congeneri;

III - ad una distanza di almeno dieci metri dagli incroci delle strade.

Tali disposizioni non sono applicabili ai mercati settimanali che sono regolati a parte.

Art. 108°

Soste dei venditori ambulanti

I venditori ambulanti non possono sostare comunque nelle pubbliche vie o piazze se non per il tempo strettamente necessario a compiere gli atti di vendita. Non è permesso ai venditori ambulanti di sostare in località nelle quali la loro presenza possa incagliare il libero transito o rendersi molesta e di introdursi, se non chiamati dai proprietari, nei locali condominiali o nelle proprietà private anche se non recintate. Essi devono, in ogni caso, allontanarsi alla semplice intimazione degli agenti di polizia.

Art. 109°

Divieto di esercizio e commercio ambulante che impediscono la libera

"Esercizio del commercio ambulante"

L'esercizio del commercio ambulante è consentito in tutti i giorni della settimana, nell'area sita tra l'incrocio delle strade via Rocco Polo, Via Colombo, Via Rattalino-lato ovest, dalle ore 8 alle ore 14 per il periodo 1/10 - 30/5, dalle ore 7 alle ore 14 per il periodo 6 - 30/9.

E' vietato ai venditori ambulanti, eccettuati i venditori di giornali, di esercitare il loro commercio nelle vie e piazze comprese nel literale e le vie Clavesana, Mazzini, Colombo, Rattalino, Vaghi, Minati, Caprera, Vicolo delle Vignette, ivi incluso il sedime di queste strade, fatta eccezione per il mercato settimanale.

Art. 110°

Divieto di vendita ambulante con veicoli a trazione animale

L'esercizio del commercio ambulante con veicoli a trazione animale è vietato nelle zone residenziali.

Potranno eccezionalmente essere accordati permessi scritti per tale genere di commercio in occasione di fiere o di mercati.

Art. 111°

Comportamento dei commercianti

E' vietato ai venditori, sia fissi che ambulanti, di recare fastidio ai passanti od al vicinato allo scopo di esitare la loro merce.

I commercianti, sia fissi che ambulanti, devono, nell'esercizio della loro attività commerciale, usare tratto cortese con i clienti ed il pubblico in genere e devono il più possibile evitare alterchi e questioni.

Capitolo XI

MERCATI, FIERE, SAGRE

Art. 112°

Posti al mercato

In occasione di mercati, fiere e sagre, ciascun commerciante ambulante, osserva le disposizioni generali di polizia, non può prendere posto se non col permesso dell'Autorità municipale, e solo nei luoghi dalla medesima destinati, contro il pagamento della eventuale tassa determinata.

Art. 113°

Libero transito

Nella disposizione degli automezzi, dei banchi e delle merci, deve lasciarsi libero transito ai passanti ed ai veicoli, e libero accesso alle case, botteghe e magazzini.

Art. 114°

Libera circolazione

Nei mercati, fiere e sagre è vietato ambulare con mezzi che impediscano la libera circolazione.

Capitolo XII

CARTELLI INDICATORI, INSEGNE, ISCRIZIONI E FACCIATE DI NEGOZI

Art. 115°

Richiesta di autorizzazione

Chi intende collocare insegne, iscrizioni, facciate di negozi e simili, salvo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio, deve presentare regolare domanda al Sindaco anche sottoscritta dal proprietario dello stabile o dell'amministratore del condominio, corredata di due esemplari bollati del disegno dell'insegna, iscrizione o facciata che intende collocare, in scala 1/20, e di due esemplari del disegno della parte del fabbricato o del luogo interessato, in scala 1:100, con l'indicazione di quelle già esistenti e dei loro colori.

Nella domanda devono essere indicati il materiale e il colore dell'insegna, iscrizione o facciata di negozio, il nominativo della ditta esecutrice del lavoro, e quegli altri eventuali elementi che possono apparire necessari per meglio illustrare la richiesta.

Le diciture oltreché essere scritte nella domanda devono essere ripetute sui disegni.

Art. 116°

Caratteristiche

I quadri di pubblicità, di affissioni, di insegne, ecc., devono avere dimensioni tali da adattarsi perfettamente nei relativi spazi, in modo da non coprire decorazioni e da risultare perfettamente aderenti alle pareti murali.

E' in facoltà dell'Autorità comunale vietare l'apposizione di insegne, quadri di pubblicità, affissioni, ecc., ed anche di stabilirne i modelli, nelle località di speciale interesse architettonico o turistico o paesistico, salvo le maggiori particolari restrizioni disposte nell'interesse della viabilità e per la difesa del paesaggio.

Art. 117°

Addobbi, tele, ecc.

Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, luci e simili, senza l'autorizzazione comunale.

Le tele con iscrizioni, da collocarsi trasversalmente alle vie, non sono ammesse che eccezionalmente e temporaneamente, e solo a scopo di richiamo per feste di beneficenza, congressi e simili, esclusa la pubblicità privata.

Può essere consentita l'apposizione provvisoria di tele sulle facciate dei negozi con le diciture: "cambio di proprietario", "trasloco", "prossima apertura", "liquidazione definitiva per cessazione dal commercio", e simili, da collocarsi di piatto aderenti ai muri o ad insegne già esistenti.

Sono proibite le insegne luminose che siano fastidiose o diano disturbo alla vista.

Art. 118°

Tabelloni segnaletici ed informativi

I tabelloni situati su strade di pubblico transito o visibili dalle stesse non potranno

no superare la misura di m. 1,35x0,45 e dovranno uniformarsi ai colori di seguito specificati:

- a) segnaletica per uffici e servizi di pubblico interesse: fondo di colore giallo con scritta nera;
- b) segnaletica per pubblici esercizi: fondo bianco con scrittura azzurra;
- c) segnaletica per campeggi e motel: fondo bianco con scritta nera.

Il Sindaco potrà imporre in caso di più richieste in località vicine, che dette segnaletiche vengano raggruppate su sostegni comuni.

Capitolo XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 119°

Richiesta di permessi di polizia

Chiunque intenda ottenere un permesso di polizia deve presentare in tempo regolare domanda diretta al Sindaco, stesa su competente carta bollata, corredata degli atti e dei documenti prescritti.

I permessi di polizia hanno la durata massima di un anno.

Il Sindaco può revocare in qualunque momento quelle autorizzazioni il cui oggetto non sia più rispondente al decoro cittadino, alle particolari esigenze estetiche di alcune località od alle esigenze della circolazione.

Art. 120°

Revoca delle autorizzazioni

L'uso delle autorizzazioni non conforme alle condizioni e modalità di esecuzione prescritte, dà luogo, oltre che alla revoca dell'autorizzazione, anche alla contestazione della contravvenzione.

Art. 121°

Sanzioni amministrative

La violazione e la inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sono punite a termine dell'art. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni, in quanto non sia già per essa stabilita una sanzione determinata dalla vigente legislazione.

Si richiamano le disposizioni della legge 3 maggio 1967 n. 317 relative al sistema sanzionatorio delle norme interne di circolazione stradale e delle norme di regolamenti locali.

Art. 122°

Rimessa in pristino

Oltre al pagamento della somma di cui alla citata legge 3.5.1967 n. 317, o dell'ammenda, il Sindaco può anche ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ne ricorrano gli estremi di cui all'art. 153 del T.U. 5 febbraio 1915, n. 148 modificato

dall'art.32 del R.D. 30 dicembre 1923, n.3834, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati, con le modalità previste dagli articoli 5 e 7 delle presenti norme.

Art.123°

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore con il termine della pubblicazione della sua approvazione da parte della autorità tutoria, e abroga tutte le precedenti disposizioni contrarie od incompatibili in materia.

- Art. 14 - ...
- " 15 - ...
- " 16 - ...
- " 17 - ...
- " 18 - ...
- " 19 - ...
- " 20 - ...
- " 21 - ...
- " 22 - ...
- " 23 - ...
- " 24 - ...
- " 25 - ...
- " 26 - ...
- " 27 - ...
- " 28 - ...
- " 29 - ...
- " 30 - ...
- " 31 - ...
- " 32 - ...
- " 33 - ...
- " 34 - ...
- " 35 - ...

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

Capitolo I - <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	pag. 1
Art. 1 - Oggetto del regolamento	" 1
" 2 - Autorità locale di pubblica sicurezza e facoltà degli agenti di polizia municipale	" 1
" 3 - Ordinanze del Sindaco	" 1
" 4 - Provvedimenti contingibili ed urgenti	" 2
" 5 - Obblighi dei contravvenuti	" 2
" 6 - Contravventori non identificati	" 2
" 7 - Contravvenzione imputabile a più persone	" 2
Capitolo II - <u>STEMMA CIVICO</u>	" 3
Art. 8 - Uso dello stemma civico	" 3
Capitolo III - <u>OBBLIGHI RELATIVI AGLI IMMOBILI</u>	" 3
Art. 9 - Conservazione e decoro dei fabbricati	" 3
" 10 - Ornamenti esterni dei fabbricati	" 3
" 11 - Cura degli edifici	" 3
" 12 - Depositi nelle proprietà private	" 4
" 13 - Chiusura ed illuminazione degli accessi a proprietà privata	" 4
" 14 - Concimazione nell'interno degli abitati	" 4
Capitolo IV - <u>NETTEZZA, DECORO, CONSERVAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO E LUOGHI PUBBLICI</u>	" 4
Art. 15 - Suolo e luoghi pubblici	" 4
" 16 - Concessione di suolo pubblico	" 5
" 17 - Immondizie, pattumiere e recipienti con rifiuti	" 5
" 18 - Trasporto dei panni sporchi	" 5
" 19 - Pulizia e decoro del suolo pubblico	" 6
" 20 - Discariche	" 6
" 21 - Pubblici condotti, fossi e canali	" 6
" 22 - Rispetto dei luoghi pubblici	" 6
" 23 - Pulizia del suolo pubblico a carico dei concessionari	" 6
" 24 - Innaffiamento di vasi ornamentali, sbattimento di tappeti e simili	" 7
" 25 - Pulizia delle vetrine	" 7
" 26 - Portici, marciapiedi, cortili e scale	" 7
" 27 - Segnali per occupazione di suolo pubblico	" 8
" 28 - Lavatura della biancheria e panni da asciugare	" 8
" 29 - Viali - Piazze - Giardini	" 8
" 30 - Carico e scarico di merce	" 9
" 31 - Trasporto di materiale scoperto alla rinfusa	" 9
" 32 - Demolizioni	" 9
" 33 - Divieto di affissioni e scritte in luoghi pubblici	" 9
" 34 - Segnali per lavori di decorazione	" 9
" 35 - Getto di opuscoli	" 9
" 36 - Circolazione	" 9

Art. 36 - Lavatura e riparazione di veicoli	pag. 10
" 37 - Lavori sul suolo pubblico	" 10
" 38 - Lavori artigianali su suolo pubblico	" 10
" 39 - Naturali occorrenze	" 10
" 40 - Decenza personale	" 10
" 41 - Bagni in luoghi pubblici	" 11
" 42 - Esercizio di bagni pubblici	" 11
" 43 - Vettrine dei negozi	" 11
" 44 - Uccisione di animali da macello	" 11
" 45 - Bestie macellate	" 11
" 46 - Vasche, fontane, pozzi	" 12
" 47 - Odori molesti	" 12
Capitolo V - TRANQUILLITA' E PUBBLICA QUIETE	" 12
Art. 48 - Chiusura di porte e saracinesche	" 12
" 49 - Suonatori ambulanti e simili	" 12
" 50 - Uso di megafoni ed altoparlanti	" 12
" 51 - Carico e scarico di merci che causano rumore	" 13
" 52 - Segnalazioni acustiche e silenziatori	" 13
" 53 - Imprese, arti, mestieri, industrie	" 13
" 54 - Impianto di macchinari	" 13
" 55 - Funzionamento dei motori	" 14
" 56 - Rumori nelle private abitazioni	" 14
" 57 - Rumori notturni	" 14
" 58 - Schiamazzi, clamori, abusi di strumenti sonori	" 14
" 59 - Grida di rivenditori	" 14
" 60 - Ingiusto disturbo o fastidio	" 15
" 61 - Uso delle campane delle chiese	" 15
" 62 - Radioline portatili	" 15
Capitolo VI - SICUREZZA E SALUBRITA' PUBBLICA	" 15
Art. 63 - Custodia dei bambini	" 15
" 64 - Roulottes e ambulanti	" 15
" 65 - Recinzioni con filo spinato	" 15
" 66 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili	" 16
" 67 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi	" 16
" 68 - Divieto di innalzare o calare mobili e simili dall'alto	" 16
" 69 - Protezione da schegge	" 16
" 70 - Incudini di fabbri	" 16
" 71 - Mine	" 16
" 72 - Strumenti da taglio. Precauzioni	" 16
" 73 - Esposizioni di merci sul suolo pubblico. Oggetti pericolosi ..	" 17
Capitolo VII - GLI ANIMALI NEI CENTRI URBANI	" 17
Art. 74 - Animali da cortile	" 17
" 75 - Circolazione dei cani	" 17
" 76 - Accalappiacani	" 18
" 77 - Cani da guardia	" 18
" 78 - Disturbi da parte di animali	" 18
" 79 - Uccelli	" 18
" 80 - Circolazione di quadrupedi	" 18

Art. 81 - Mascalcia e tosatura di animali	pag. 18
Capitolo VIII - CAUTELE PER L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E PER GLI INCENDI	
Art. 82 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico	" 19
" 83 - Deposito e detenzione di materiali che presentano pericoli di scoppio o incendio	" 19
" 84 - Sostanze infiammabili per uso domestico	" 19
" 85 - Fuochi, falò, solfanelli	" 19
" 86 - Legna e materie simili accatastate nei cortili	" 20
" 87 - Prescrizioni per depositi di combustibili	" 20
" 88 - Autorimesse pubbliche	" 20
" 89 - Fieno e paglia	" 20
" 90 - Locali in cui si fa uso di fuoco	" 20
" 91 - Botteghe e locali aperti al pubblico	" 21
" 92 - Pulizia dei camini, fucine, ecc.	" 21
" 93 - Impianti di riscaldamento	" 21
" 94 - Prescrizioni comuni per la prevenzione degli incendi	" 21
" 95 - Certificato di prevenzione incendi	" 21
" 96 - Incendi	" 22
Capitolo IX - MESTIERI E SERVIZI	
Art. 97 - Custodia di automezzi	" 22
" 98 - Parcheggi custoditi	" 22
" 99 - Tariffe per la custodia	" 22
" 100 - Responsabilità dei custodi	" 22
" 101 - Spazzacamini, facchini, commissionari e lustrascarpe	" 23
" 102 - Vuotacessi	" 23
" 103 - Caratteristiche ed esame dei mezzi e procedimenti per la vuotatura dei pozzi neri	" 23
Capitolo X - VENDITORI AMBULANTI	
Art. 104 - Esercizio di vendita ambulante al minuto	" 23
" 105 - Carretti a mano per la vendita ambulante	" 23
" 106 - Divieto di vendita ambulante di crostacei, molluschi, acqua	" 24
" 107 - Distanze da osservare dai venditori ambulanti	" 24
" 108 - Soste dei venditori ambulanti	" 24
" 109 - Divieto di esercizio e commercio ambulante	" 24
" 110 - Divieto di vendita ambulante con veicoli a trazione animale... ..	" 25
" 111 - Comportamento dei commercianti	" 25
Capitolo XI - MERCATI, FIERE, SAGRE	
Art. 112 - Posti al mercato	" 25
" 113 - Libero transito	" 25
" 114 - Libera circolazione	" 25
Capitolo XII - CARTELLI INDICATORI, INSEGNE, ISCRIZIONI E FACCIATE DI NEGOZI	
Art. 115 - Richiesta di autorizzazione	" 26
" 116 - Caratteristiche	" 26
" 117 - Addobbi, tele, ecc.	" 26
" 118 - Tabelloni segnaletici ed informativi	" 26

Capitolo XIII - <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	pag. 27
Art. 119 - Richiesta di permessi di polizia	" 27
" 120 - Revoca delle autorizzazioni	" 27
" 121 - Sanzioni amministrative	" 27,
" 122 - Rimessa in pristino	" 27
" 123 - Entrata in vigore del Regolamento	" 28

ESTREMI DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento di polizia urbana è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 giugno 1969 con atto n. 76.

E' stato pubblicato all'albo Pretorio il giorno festivo di domenica 29/6/1969.

E' stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 6 febbraio 1970 con decisione n. 465.

E' stato pubblicato dopo l'approvazione della G.P.A. dal 7 marzo 1970 al 21 marzo 1970.

Il Segretario Comunale